

90/2005/AVV



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

Deliberazione N. 894 Seduta del 07/10/05
Oggetto: Modifica ed integrazione regolamento speciale di cui alle delibere di G.m. n. 724 del 10/09/2002 e n. 100 del 10/02/2003.

L'anno duemilacinque (2005) il giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 13.30, in Vittoria e nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<u>BILANCIO 2005</u>	
Int. _____	
Cap. _____	
<u>MOVIMENTO CONTABILE</u>	
Stanz. di Bilancio _____	
Stomi e Variaz. al Bilancio _____	
Stanz. Assestato _____	
Imp. di spesa assunti _____	
Disponibilità _____	
Impegno del presente atto _____	
Disponibilità residua _____	
Il Responsabile del Servizio Finanziario	

- SINDACO: On.Prof. Francesco Aiello
- ASSESSORI: Avv. Giuseppe Nicòsia **SI**
- Sig. Nunzio Lena **SI**
- Ins. Maria Amorelli **SI**
- Prof. Giovanni Ficicchia **SI**
- Geom. Salvatore Avola **SI**
- Sig. Filippo Tuttobene **SI**
- Sig. Giovanni Formica **SI**
- Sig. Carmelo Diquattro **SI**
- Arch. Arcangelo Mazza **SI**
- Sig. Luigi Marchi **SI**

con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- Visto l'Ord. A. EE.LL. vigente in Sicilia;
- Vista la L.R. n.23/97 artt. 3 e 4;
- Vista la L.R. n.30/00 art.12;
- Vista la seguente proposta:

ato
LE
6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la presente proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE
sotto il profilo della regolarità tecnica.

Vittoria, 29-09-2005

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTA la presente proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE
sotto il profilo della regolarità contabile.

Vittoria,

Il Responsabile di Ragioneria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTA la presente proposta di deliberazione

ATTESTA

che esiste la copertura finanziaria della spesa da
impegnare al Cap. _____

Vittoria,

Il Responsabile di Ragioneria

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la presente proposta di deliberazione
VISTI i superiori pareri prescritti dalla legge

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sotto il profilo di legittimità tenuto conto dei pareri
sopra espressi

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA

Viste le deliberazioni citate in oggetto esecutive ai sensi di legge;

Visti gli artt. 27 del CCNL 14/09/2000 (Code contrattuali) per l'area del personale EE.LL. e 37 del CCNL 23/12/1999 per l'area Dirigenziale EE.LL. stabiliscono che gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n. 1578 ai professionisti legali.

Vista la precedente nota, prot. n. 3387/Avv. del 21/09/2005, sulla quale il Capo dell'Amministrazione invita il Segretario Generale ad attivarsi previe le verifiche di legge ai fini della modifica e integrazione delle delibere di G.m. n. 724 del 10/09/2002 e n. 100 del 10/02/2003 secondo le indicazioni nella stessa nota elencate, condivise, peraltro, dal Direttore Generale;

Ritenute conformi alle vigenti disposizioni normative ciascuna delle indicazioni come sopra riferite, che allegate alla presente, qui di seguito si intendono trascritte perarne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Ordinamento degli Enti locali in Sicilia;

Per tutte le ragioni che precedono;

PROPONE

1) Modificare ed integrare il vigente Regolamento speciale della 6^a Unità di Staff Avvocatura-Patrocinio legale-Consulenza (allegato A) approvato con delibere di G.m. n. 724 del 10/09/2002 e n. 100 del 10/02/2003, esecutive ai sensi di legge, che, in conseguenza, viene riformulato sulla base delle sopra richiamate indicazioni di cui alla nota prot. n. 3387/Avv. del 21/09/2005 così come risultadall'Allegato B) alla presente proposta e che si compone di undici articoli.

2) Dare atto che l'Allegato B) fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 7 del vigente C.C.N.L. sottoscritto il 1° aprile 1999, della presente viene data informazione alle OO.SS.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Virna Mandarà


IL DIRIGENTE

Avv. Angela Bruno


LA GIUNTA

Vista la superiore proposta,

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica

All'unanimità

DELIBERA

Approvare quanto sopra esposto sia nella parte narrativa che propositiva

LA GIUNTA

Con votazione separata ed a voti unanimi e palesi

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4, de D.lgs. n.267/00, stante l'urgenza.



CITTA' DI VITTORIA

"ALLEGATO A"

REGOLAMENTO SPECIALE DELLA 6^A UNITA' DI STAFF "AVVOCATURA-PATROCINIO LEGALE-CONSULENZA LEGALE"

Art. 1

Ambito di estensione del regolamento

1. Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura comunale in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La dotazione organica della 6^a Unità di Staff "Avvocatura-Patrocinio legale-Consulenza legale" (che da ora in avanti viene chiamata "Avvocatura"), è quella risultante dalla deliberazione di C.C. n. 74 del 17/3/1997, nella parte relativa. Lo stato giuridico ed economico di ciascun componente la detta dotazione organica è disciplinato dai contratti individuali di lavoro e dalla normativa richiamata.

Art. 2

Funzioni contenziose

1. L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede con il proprio/i legale/i, alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune avanti tutti gli Organi giurisdizionali e dinanzi ai collegi arbitrali.
2. Nei giudizi che si svolgono avanti agli Organi giurisdizionali avente sede nel Comune di Ragusa ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza e difesa e la domiciliazione dell'Ente.
3. In tutti gli altri giudizi affidati al/ai legale/i interno/i la domiciliazione viene effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo del Giudice adito, indicato dal legale del Comune cui è stata assegnata la vertenza.
4. All'avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti Tariffe Professionali Forensi.

Art. 3

Incarichi esterni

1. In caso di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura e su proposta della stessa, l'Amministrazione, sentito il Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura, può attribuire incarico esterno ad un libero professionista per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio, anche congiuntamente e/o disgiuntamente al legale dell'Ente.

Art. 4

Funzione consultiva

L'Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale (ove nominato).

I pareri sono resi dal Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura o dal legale incaricato dal Dirigente medesimo, che, comunque, sottoscrive in uno al primo i pareri redatti.

3. La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura da parte del richiedente il parere; la richiesta dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione nonché dalla indicazione della normativa disciplinante la fattispecie e dall'opinione del Dirigente del Settore richiedente.

Art. 5

Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici comunali

1. E' a carico dell'Ufficio di Avvocatura l'obbligo di valutare, in via preliminare, la sussistenza dei motivi per l'eventuale resistenza in giudizio di tutti gli atti notificati in via contenziosa al Comune.
2. Gli Uffici comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Ufficio di Avvocatura, di rimettere allo stesso tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e per la stesura dei pareri.
3. Gli atti e i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e l'avviso dell'Ufficio.
4. Al sopradetto Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, al fine di dare contezza delle soluzioni prospettate a difesa dell'Ente, dovrà essere recapitata copia della memoria prodotta nonché, all'esito della lite, copia della sentenza onde uniformare l'azione amministrativa alla decisione dell'Organo giurisdizionale.

Art. 6

Atti sottratti all'accesso

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e l'Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso dei soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 8, 10 e 11 della L.R. 30/4/1991, n. 10, i seguenti atti:
 - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
 - d) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 7

Iscrizione Albo Professionale

I legali componenti dell'Avvocatura comunale debbono essere iscritti negli Albi speciali previsti dalla legge sull'Ordinamento della professione Forense.

Art. 8

Compensi Professionali

1. Nelle cause trattate dall'Avvocatura comunale, ai legali sono corrisposti gli onorari e le competenze o diritti liquidati dal Giudice in sentenza – o Provvedimento Giurisdizionale equivalente (Decreto, Ordinanza) – in favore del Comune, previo esperimento della procedura di recupero coattivo, ove necessaria.
2. Nelle cause trattate dall'Avvocatura comunale ai legali sono, altresì, attribuiti e corrisposti gli onorari e le competenze, secondo i minimi tariffari ridotti del 50%, limitatamente ai giudizi conclusi, con sentenza divenuta definitiva, con la vittoria, netta e totale, del Comune ancorché con compensazione delle spese statuita dal Giudice.
3. Sono esclusi i compensi per i lodi arbitrali, per le transazioni e per i giudizi conclusi con vittoria parziale o limitata, eccetto l'ipotesi che i compensi siano posti a carico di controparte e da questa pagati.
4. I compensi professionali sono corrisposti in favore degli avvocati interni con provvedimento di liquidazione del Dirigente del Settore personale, sulla base della relativa distinta predisposta dall'Avvocatura debitamente vistata dal suo Dirigente, ed in favore degli avvocati esterni con provvedimento di liquidazione del Dirigente dell'Avvocatura.
5. Ai fini della corresponsione di tali compensi, nel caso in cui il legale incaricato non porti a compimento il mandato conferito, si terrà conto delle prestazioni effettuate.
6. Per le prestazioni svolte fuori sede, presso gli organi giudiziari al di fuori del territorio del Comune, ai legali interni – cioè a dire incardinati nella dotazione organica dell'Ufficio di Avvocatura – spetta l'indennità di trasferta prevista dal vigente regolamento per le missioni del personale dipendente.
7. Il trattamento economico sopra indicato si applica anche in sede di definizione del procedimento cautelare avanti gli Organi della Giustizia Amministrativa ove il provvedimento contenga decisioni in merito alle spese legali poste a carico del soccombente o la compensazione delle spese con vittoria dell'Ente.

Art. 9

Disciplina interna dell'Avvocatura

1. Il Dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla gestione e disciplina della 6^a Unità di Staff nonché alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, ripartendo le pratiche ai vari componenti dell'Avvocatura.
2. Il Dirigente provvede ad assegnare i giudizi ai singoli legali secondo il criterio della equilibrata suddivisione, anche qualitativa del lavoro. In qualunque fase del giudizio può avocare a sé la difesa dell'Ente.
3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questi vengono svolte dal legale interno più anziano nel ruolo salva diversa indicazione da parte del Dirigente.

Art. 10

Tutela e difesa dell'Ente dinnanzi agli Organi di Giustizia Tributaria

1. Il Dirigente del Settore Tributi-Economato e Servizi Fiscali provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria ed allo stesso sono estese le altre norme contenute nel presente regolamento.

Art. 11

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti interni e alle disposizioni normative vigenti.



CITTA' DI VITTORIA

"ALLEGATO B"

"REGOLAMENTO SPECIALE DELLA 6^ UNITA' DI STAFF "AVVOCATURA-PATROCINIO LEGALE-CONSULENZA LEGALE"

Art. 1

Ambito di estensione del regolamento

1. Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura comunale in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La dotazione organica della 6^ Unità di Staff "Avvocatura-Patrocínio legale-Consulenza legale" (che da ora in avanti viene chiamata "Avvocatura"), è quella risultante dalla deliberazione di C.C. n. 74 del 17/3/1997, nella parte relativa. Lo stato giuridico ed economico di ciascun componente la detta dotazione organica è disciplinato dai contratti individuali di lavoro e dalla normativa richiamata.

Art. 2

Funzioni contenziose

1. L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede con il proprio/i legale/i, alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune avanti tutti gli Organi giurisdizionali e dinanzi ai collegi arbitrali.
2. Nei giudizi che si svolgono avanti agli Organi giurisdizionali avente sede nel Foro di Ragusa ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza e difesa e la domiciliazione dell'Ente.
3. In tutti gli altri giudizi affidati all'ai legale/i interno/i la domiciliazione viene effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo del Giudice adito, indicato dal legale del Comune cui è stata assegnata la vertenza.
4. All'avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti Tariffe Professionali Forensi.

Art. 3

Incarichi esterni

1. In caso di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura e su proposta della stessa, l'Amministrazione, sentito il Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura, può attribuire incarico esterno ad un libero professionista per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio, anche congiuntamente e/o disgiuntamente al legale dell'Ente.

Art. 4

Funzione consultiva

1. L'Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale (ove nominato).
2. I pareri sono resi dal Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura o dal legale incaricato dal Dirigente medesimo, che, comunque, sottoscrive in uno al primo i pareri redatti.
3. La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura da parte del richiedente il parere; la richiesta dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione nonché dalla indicazione della normativa disciplinante la fattispecie e dall'opinione del Dirigente del Settore richiedente.

Art. 5

Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici comunali

1. Gli Uffici comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Ufficio di Avvocatura, di rimettere allo stesso tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e per la stesura dei pareri.
2. Gli atti e i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e l'avviso dell'Ufficio.
3. Al sopradetto Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, al fine di uniformare l'azione amministrativa alla decisione dell'Organo giurisdizionale, dovrà essere recapitata copia della Sentenza, Ordinanza o Decreto.

Art. 6

Atti sottratti all'accesso

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e l'Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso dei soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 8, 10 e 11 della L.R. 30/4/1991, n. 10, i seguenti atti:
 - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
 - d) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 7

Iscrizione Albo Professionale

1. I legali componenti dell'Avvocatura comunale debbono essere iscritti negli Albi speciali previsti dalla legge sull'Ordinamento della professione Forense.

Art. 8

Compensi Professionali

1. Nelle cause trattate dall'Avvocatura comunale, ai legali sono corrisposti gli onorari e le competenze o diritti liquidati dal Giudice in sentenza – o Provvedimento Giurisdizionale equivalente (Decreto, Ordinanza) – in favore del Comune, previo avvio, della procedura di recupero coattivo e indipendentemente dall'esito della stessa.
2. Nelle cause trattate dall'Avvocatura comunale ai legali sono, altresì, attribuiti e corrisposti gli onorari e le competenze, secondo i minimi tariffari ridotti del 50%, limitatamente ai giudizi conclusi, con sentenze favorevoli all'Ente a norma dell'art. 27 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14/09/2000 e con decorrenza da detta data. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:
 - Le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
 - Ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
 - Sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
 - Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva a credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

"I compensi professionali sono corrisposti in favore degli Avvocati interni, unitamente alle competenze mensili, con determinazione del Dirigente del Settore Affari del Personale e gravano sul capitolo di spesa del bilancio comunale n. 580 alla voce: "Spese per liti", sulla base della relativa parcella predisposta dall'Avvocatura debitamente vistata dal suo Dirigente".

Ai fini della corresponsione di tali compensi, nel caso in cui il legale incaricato non porti a compimento il mandato conferito, si terrà conto delle prestazioni effettuate.

Per le prestazioni svolte fuori sede, presso gli organi giudiziari al di fuori del territorio del Comune, ai legali interni – cioè a dire incardinati nella dotazione organica dell'Ufficio di Avvocatura – spetta l'indennità di trasferta prevista dal vigente regolamento per le missioni del personale dipendente.

Art. 9

Disciplina interna dell'Avvocatura

1. Il Dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla gestione e disciplina della 6^a Unità di Staff nonché alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, ripartendo le pratiche ai vari componenti dell'Avvocatura.
2. Il Dirigente provvede ad assegnare i giudizi ai singoli legali secondo il criterio della equilibrata suddivisione, anche qualitativa del lavoro. In qualunque fase del giudizio può avocare a sé la difesa dell'Ente.
3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questi vengono svolte dal legale interno più anziano nel ruolo salva diversa indicazione da parte del Dirigente.

Art. 10

Tutela e difesa dell'Ente dinnanzi agli Organi di Giustizia Tributaria

1. Il Dirigente del Settore Tributi-Economato e Servizi Fiscali provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria ed allo stesso sono estese le altre norme contenute nel presente regolamento.
2. Resta fermo il principio che la pubblica amministrazione deve avvalersi di propri dipendenti, muniti di apposito incarico per essere rappresentata dinanzi al collegio di conciliazione e davanti agli organi giurisdizionali lì dove non è necessaria la difesa tecnica, a meno che l'Avvocatura non ritenga di dover assumere, in relazione alla natura e alla rilevanza giuridica ed economica della controversia, direttamente la difesa.

Art. 11

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti interni e alle disposizioni normative vigenti.

COMUNE DI VITTORIA

TA' DI VITTORIA
SCOLLO SETT. AFF. PERS.

UFFICIO DI GABINETTO

23 GEN. 2005

t. N. 724

Al Responsabile del Settore Affari del Personale
E, p.c. all'Ufficio di Avvocatura
LORO SEDI

Oggetto: Rettifica e integrazione del Regolamento speciale della 6^a Unità do Staff
"Avvocatura - Patrocinio legale - Consulenza legale".
Delibera di G.M. n. 724 del 10 settembre 2002.

Si dispone che la S.V. predisponga gli atti occorrenti alla rettifica e integrazione della delibera di G.M. n. 724 del 10 settembre 2002 nel senso sotto indicato:

Il primo comma dell'art. 5 va soppresso atteso che l'Ufficio di Avvocatura non può valutare i motivi per l'eventuale resistenza in giudizio se non ha preventivamente acquisito e valutato i fatti così come narrati e documentati dagli Uffici competenti.

Il comma quarto dell'art. 5 va sostituito con il seguente: "Al sopradetto Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, al fine di uniformare l'azione amministrativa alla decisione dell'organo giurisdizionale, dovrà essere recapitato copia della sentenza, ordinanza o decreto".

Al primo comma dell'art. 8 va aggiunta la seguente dicitura: "indipendentemente dall'esito della stessa".

Il secondo comma dell'art. 8 va sostituito con il seguente: "Nelle cause trattate dall'Avvocatura comunale ai legali sono, altresì, attribuiti e corrisposti gli onorari e le competenze, secondo i minimi tariffari ridotti al 50%, limitatamente ai giudizi conclusi con sentenze favorevoli all'Ente, a norma dell'art. 27 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14/09/2000 e con decorrenza da detta data. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- Le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- Ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- Sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
- Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle


pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

5. Il comma 3 dell'art. 8 va soppresso.

6. Il comma 4 dell'art. 8 va sostituito dal seguente: "I compensi professionali sono corrisposti in favore degli Avvocati interni, unitamente alle competenze mensili, con determinazione del Dirigente del Settore Affari del Personale e gravano sul capitolo di spesa del bilancio comunale n. 580 alla voce: "Spese Per liti", sulla base della relativa parcella predisposta dall'Avvocatura debitamente vistata dal suo Dirigente".

7. Il comma 7 dell'art. 8 va soppresso.

8. All'art. 10 va aggiunto il seguente comma: "Resta fermo il principio che la pubblica amministrazione deve avvalersi di propri dipendenti, muniti di apposito incarico per essere rappresentata dinanzi al collegio di conciliazione e davanti agli organi giurisdizionali lì dove non è necessaria la difesa tecnica, a meno che l'Avvocatura non ritenga di dover assumere, in relazione alla natura e alla rilevanza giuridica ed economica della controversia, direttamente la difesa".



IL SINDACO




**“REGOLAMENTO SPECIALE DELLA 6[^] UNITA' DI STAFF
“AVVOCATURA – PATROCINIO LEGALE – CONSULENZA LEGALE”**

Art. 1

Ambito di estensione del regolamento

1. Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura comunale in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La dotazione organica della 6[^] Unità di Staff "Avvocatura-Patrocínio legale Consulenza legale" (che da ora in avanti viene chiamata "Avvocatura"), è quella risultante dalla deliberazione di C.C. n. 74 del 17/3/1997, nella parte relativa. Lo stato giuridico ed economico di ciascun componente la detta dotazione organica è disciplinato dai contratti individuali di lavoro e dalla normativa richiamata.

Art. 2

Funzioni contenziose

1. L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede con il proprio/i legale/i, alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune avanti tutti gli Organi giurisdizionali e dinnanzi ai collegi arbitrali.
2. Il Sindaco, previa valutazione tecnica del Dirigente dell'Ufficio Avvocatura, agisce e resiste in giudizio, conferendo il relativo mandato al legale incaricato.
3. Nei giudizi che si svolgono avanti agli Organi giurisdizionali avente sede nel Foro di Ragusa ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza e difesa e la domiciliazione dell'Ente.
4. In tutti gli altri giudizi affidati al/ai legale/i la domiciliazione viene effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo del Giudice adito, indicato dal legale del Comune cui è stata assegnata la vertenza.
5. All'Avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti Tariffe Professionali Forensi.

Art. 3

Incarichi esterni

1. In caso di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura e su proposta della stessa, l'Amministrazione, sentito il Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura, può attribuire incarico esterno ad un libero professionista per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio, anche congiuntamente e/o disgiuntamente al legale dell'Ente.

Art. 4

Funzione consultiva

1. L'Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale (ove nominato).

2. I pareri sono resi dal Dirigente dell'Ufficio di Avvocatura o dal legale incaricato dal Dirigente medesimo, che, comunque, sottoscrive in uno al primo i pareri redatti.
3. La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura da parte del richiedente il parere; la richiesta dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione nonché dalla indicazione della normativa disciplinante la fattispecie e dall'opinione del Dirigente del Settore richiedente.

Art. 5

Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici comunali

1. Gli Uffici comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Ufficio di Avvocatura, di rimettere allo stesso tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e per la stesura dei pareri.
2. Gli atti e i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e l'avviso dell'Ufficio.
3. Al sopradetto Dirigente Responsabile del Settore o dell'Unità di Staff, al fine di uniformare l'azione amministrativa alla decisione dell'Organo giurisdizionale, dovrà essere recapitata copia della Sentenza, Ordinanza o Decreto.

Art. 6

Atti sottratti all'accesso

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e l'Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso dei soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 8, 10 e 11 della L.R. 30/4/1991, n. 10, i seguenti atti:
- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
 - d) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile

Art. 7

Iscrizione Albo Professionale

1. I legali componenti dell'Avvocatura comunale debbono essere iscritti negli Albi speciali previsti dalla legge sull'Ordinamento della professione Forense

Art. 8

Compensi Professionali

1. Nel caso di condanna alle spese nelle cause, trattate dall'Avvocatura comunale in favore del Comune, il compenso da corrispondere ai legali è quello liquidato in sentenza.

Tale compenso deve essere recuperato nei confronti della controparte tramite le normali azioni esecutive e solo in caso di infruttuosità delle stesse viene corrisposto da parte del Comune.

Le somme versate dalla controparte sono riscosse in entrata dal Comune e successivamente corrisposte ai legali.

2. Nelle cause trattate dall'Avvocatura comunale ai legali sono, altresì, attribuiti e corrisposti gli onorari e le competenze, secondo i minimi tariffari ridotto del 50%, previsti dalle tabelle degli onorari dei diritti e delle indennità di avvocato stabiliti dal C.N.F. ed approvate con decreto ministeriale, limitatamente ai giudizi conclusivi, con sentenze favorevoli all'Ente a norma dell'art. 27 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14/09/2000 e con decorrenza da detta data.

Al personale dipendente (di ruolo e full-time) dell'Ufficio Avvocatura, ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L. - code contrattuali, è corrisposto il 10% degli onorari e competenze secondo i minimi tariffari.

Il Dirigente dell'Ufficio Avvocatura determina l'assegnazione dei compensi ai dipendenti della struttura in relazione al grado di collaborazione offerta durante la causa.

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- Le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, la cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- Ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- Sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
- Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande all'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva a credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

3. Nel caso di sentenza, in toto o in parte favorevole all'Ente, che statuisca la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali, il compenso spettante ai legali dell'Ente viene corrisposto dal Comune alle seguenti condizioni:

- che, secondo l'ordinamento interno dello stesso Ente, la proposizione del giudizio o la resistenza siano stati o siano da ritenersi comunque autorizzati;

- che la difesa del Comune abbia chiesto nei confronti di controparte la condanna alle spese;

- che l'Ufficio legale dichiari sotto la propria responsabilità che il compenso richiesto corrisponde ai minimi tariffari professionali e che le relative voci di parcella corrispondono alle attività effettivamente svolte.

Nel caso di compensazione parziale della condanna al rimborso delle spese legali in favore del Comune, l'Ente corrisponde al responsabile dell'Ufficio legale l'importo corrispondente alla quota compensata dal giudice, in aggiunta a quello che verrà recuperato nei confronti di controparte secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 8.

I compensi professionali sono corrisposti in favore degli avvocati interni, unitamente alle competenze mensili con determinazione del Segretario Direttore Generale e gravano sul capitolo di spesa del bilancio comunale n. 580 alla voce: "Spese per liti", sulla base della relativa parcella predisposta dall'Avvocatura debitamente vistata dal suo Dirigente.

4. Ai fini della corresponsione di tali compensi, nel caso in cui il legale incaricato non porti a compimento il mandato conferito, si terrà conto delle prestazioni effettuate.

5. Per le prestazioni svolte fuori sede, presso gli organi giudiziari al di fuori del territorio del Comune, ai legali interni - cioè a dire incardinati nella dotazione organica dell'Ufficio di Avvocatura - spetta l'indennità di trasferta prevista dal vigente regolamento per le missioni del personale dipendente.

6. Sia nel caso di cui al comma 1 sia nel caso di cui al comma 3, ove l'attività svolta dall'Ufficio legale sia stata di particolare pregio o di rilevante complessità in relazione alla miglior realizzazione degli interessi dell'Ente può essere corrisposto dal Comune, su richiesta dell'Ufficio legale, un compenso superiore ai minimi tariffari, previo visto del competente ordine degli avvocati.

A tali compensi devono essere aggiunti gli oneri contributivi e assicurativi, cosiddetti oneri riflessi, oltreché l'IRAP come per legge, che sono assunti a carico del bilancio comunale.

7. I compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie patrocinata dall'Avvocatura comunale, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sono da aggiungere alla retribuzione salariale e, solo per l'Avvocato dirigente, alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL.

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 37 del CCNL, valuterà a favore del Dirigente Avvocato, ogni anno, sentito il Nucleo di Valutazione, l'attribuzione della retribuzione di risultato in occasione dell'emanazione del relativo provvedimento.

Art. 8 bis

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.lgs 18 agosto 2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il

Comune di Vittoria abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.

3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura comunale può fornire previa autorizzazione del Comune pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.

4. Le prestazioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

5. Qualora il nocumento sopravvenga la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato dirigente.

6. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi verranno definiti i relativi rapporti negli atti convenzionali.

7. Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti l'Avvocatura può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.lgs 18 agosto 2001, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso Autorità Giudiziarie con sedi in altri Circondari.

Art. 9

Disciplina interna dell'Avvocatura

1. Il dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla gestione e disciplina della 6^a Unità di Staff nonché alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, ripartendo le pratiche ai vari componenti dell'Avvocatura.

2. Il dirigente provvede ad assegnare i giudizi ai singoli legali secondo il criterio della equilibrata suddivisione, anche qualitativa del lavoro. In qualunque fase del giudizio può avocare a sé la difesa dell'Ente.

3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questo vengono svolte dal legale interno più anziano nel ruolo salva diversa indicazione da parte del Dirigente.

Art. 10

Tutela e difesa dell'Ente dinnanzi agli Organi di Giustizia Tributaria

1. Il Dirigente del Settore Tributi - Economato e Servizi Fiscali provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria ed allo stesso sono estese le altre norme contenute nel presente regolamento.

2. Resta fermo il principio che la pubblica amministrazione deve avvalersi dei propri dipendenti, muniti di apposito incarico per essere rappresentata dinnanzi al collegio di conciliazione e davanti agli organi giurisdizionali lì dove non è necessaria la difesa tecnica, a meno che l'Avvocatura non ritenga di dover assumere, in relazione alla natura e alla rilevanza giuridica ed economica della controversia, direttamente la difesa.

Art. 11

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti interni e alle disposizioni normative vigenti.

Del ché si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto

VICE
IL SINDACO

NICOSIA

L'ASSESSORE ANZIANO

LEMA

IL SEGRETARIO GENERALE

FORTUNA

Per copia conforme ad uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li
16/10/2005

Il Funzionario Delegato

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 16/10/05 al 31/10/05

col n. 4048 del Reg. pubblicazioni

senza reclami

Il Messo

Il Messo Comunale Pubblicativo
(Franco Greco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 4048

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio
dal 16/10/05 al 31/10/05 e che non sono pervenuti reclami a questo Ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li
= 2 NOV. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE